

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### PROPOSTA DI LEGGE

N. 161/A

presentata dai Consiglieri regionali

OPPI - MELE - COCCIU - GALLUS - MORICONI - MAIELI - COSSA - MULA - ENNAS - PIGA -  
CAREDDA - MORO - MURA - PERU - PIU - ORRÙ - SECHI - TUNIS - DE GIORGI - AGUS -  
ZEDDA Massimo – CADDEO - STARA - LOI - CERA - LANCIANI

il 5 giugno 2020

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 6 del 2020, in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DEI PROPONENTI

Con la seguente proposta di legge s'interviene per modificare e integrare la legge regionale 6 marzo 2020, n. 6, e in particolare gli articoli 4, comma 1, lettera a); l'articolo 5, comma 1, lettera c) e l'articolo 7, comma 1, al fine di poter proseguire a garantire la copertura continuativa dei fabbisogni professionali del servizio sanitario regionale, con interventi mirati al sostegno della formazione specialistica in ambito sanitario.

Con l'approvazione della legge regionale n. 6 del 2020, la Regione aveva finanziato i contratti di formazione specialistica aggiuntivi, rispetto a quelli statali, per incentivare la formazione specialistica dei medici e favorirne la permanenza nelle strutture del Servizio sanitario regionale.

L'articolo 4, comma 1, lettera a), che prevedeva: "a) siano stati residenti in Sardegna per almeno dieci anni, anche non continuativi, nel ventennio precedente alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di specializzazione", sarà così modificato: "siano residenti nel territorio della Regione Sardegna da almeno cinque anni alla data di sottoscrizione del contratto di formazione specialistica".

L'articolo 5, comma 1, lettera c), che prevedeva: "c) si impegna a prestare la propria attività lavorativa per cinque anni dal conseguimento del diploma di specializzazione nelle strutture e negli enti del SSR ovvero presso le università degli studi della Sardegna", sarà così modificato: "c) si impegna a prestare la propria attività lavorativa, per un periodo minimo di almeno tre anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione, nelle strutture e negli enti pubblici o convenzionati del Servizio sanitario della Regione autonoma della Sardegna e presso le università dell'Isola, qualora

l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale lo informi del proprio interesse alla collaborazione entro sessanta giorni dalla comunicazione del conseguimento della specializzazione".

All'articolo 7, comma 1, si specifica che i contratti aggiuntivi saranno stipulati dall'anno accademico 2020.

RELAZIONE DELLA SESTA COMMISSIONE PERMANENTE SALUTE, POLITICHE SOCIALI, PERSONALE DELLE ASL, IGIENE VETERINARIA, ATTIVITÀ SPORTIVE, ALIMENTAZIONE, EMIGRAZIONE E IMMIGRAZIONE

composta dai consiglieri

GALLUS, Presidente - COCCO, Vice Presidente - MUNDULA, Segretario - AGUS - CIUSA - GANAU - LANCIONI - MELE, relatore - PERU - SATTA Giovanni Antonio - SCHIRRU

pervenuta il 25 giugno 2020

La Sesta Commissione permanente, nella seduta antimeridiana dell'11 giugno 2020, ha approvato all'unanimità il presente provvedimento concernente Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 6 del 6 marzo 2020 recante "Norme in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali".

La proposta di legge intende modificare e integrare la legge regionale 6 marzo 2020, n. 6 al fine di superare i rilievi del Governo che l'ha impugnata con deliberazione assunta nella seduta del giorno 29 aprile 2020.

In particolare si modificano:

- l'articolo 4, lettera a), che richiedeva ai fini dell'ammissione alla specializzazione il requisito della residenza nella Regione per almeno dieci anni, anche non continuativi, che dal Governo è stato ritenuto irragionevole, perché eccessivo, e impugnato per contrasto con l'articolo 3;
- l'articolo 5, comma 1, lettera c), il quale prevede che il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale si impegni a prestare la propria attività lavorativa per cinque anni dal conseguimento del diploma di specializzazione nelle strutture e negli enti del SSR ovvero presso le università degli studi della Sardegna ed è stato ritenuto in contrasto con i principi costituzionali in materia di autodeterminazione e in violazione degli articoli 2 e 41 della Costituzione, nonché in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione.

Si provvede, infine, a correggere un errore materiale all'articolo 7, sostituendo la previsione errata secondo la quale legge si applica ai contratti aggiuntivi stipulati a decorrere "dall'anno accademico 2020-2021", con quella corretta per cui la legge trova applicazione "a decorrere dall'anno accademico 2019-2020".

La proposta depositata il 5 giugno 2020, è stata inserita, su richiesta del proponente, all'ordine del giorno della seduta dell'11 giugno, nel corso della quale, dopo un celere esame, è stata approvata all'unanimità dalla Commissione.

Il testo approvato si compone dei seguenti articoli:

- L'articolo 1 che prevede le modifiche e le integrazioni alla legge regionale n. 6 del 2020.
- L'articolo 2 che reca la clausola d'invarianza.
- L'articolo 3 che disciplina l'entrata in vigore della legge.

Gli adempimenti necessari correlati alla imminente pubblicazione del bando per il nuovo concorso per l'accesso alle Scuole di specializzazione medica, ne impongono una rapida approvazione da parte del Consiglio regionale.

**TESTO DEL PROPONENTE**

## Art. 1

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 6 del 2020 in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 2020, n. 6 (Norme in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali), è così modificata:

"a) siano residenti nel territorio della Regione Sardegna da almeno cinque anni alla data di sottoscrizione del contratto di formazione specialistica;"

2 La lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 6 del 2020 è così modificata:

"c) s'impegna a prestare la propria attività lavorativa, per un periodo minimo di almeno tre anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione, nelle strutture e negli enti pubblici o convenzionati del Servizio sanitario della Regione autonoma della Sardegna e presso le università dell'Isola qualora l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale lo informi del proprio interesse alla collaborazione entro sessanta giorni dalla comunicazione del conseguimento della specializzazione".

3. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2020 è così modificato: "1. La presente legge si applica ai contratti aggiuntivi stipulati a decorrere dall'anno accademico 2020.".

## Art. 2

## Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano immediati nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

**TESTO DELLA COMMISSIONE**

## Art. 1

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 6 del 2020 in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 2020, n. 6 (Norme in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali), è così modificata:

"a) siano residenti nel territorio della Regione Sardegna da almeno cinque anni alla data di sottoscrizione del contratto di formazione specialistica;"

2 La lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 6 del 2020 è così modificata:

"c) s'impegna a prestare la propria attività lavorativa, per un periodo minimo di almeno tre anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione, nelle strutture e negli enti pubblici o convenzionati del Servizio sanitario della Regione autonoma della Sardegna e presso le università dell'Isola qualora l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale lo informi del proprio interesse alla collaborazione entro sessanta giorni dalla comunicazione del conseguimento della specializzazione".

3. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2020 è così modificato: "1. La presente legge si applica ai contratti aggiuntivi stipulati a decorrere dall'anno accademico 2019-2020.".

## Art. 2

## Norma finanziaria

(identico)

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Art. 3

Entrata in vigore

(identico)